

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 231/2001**

BI.ERRE.DI. S.P.A.

PARTE GENERALE

INDICE

1. **INTRODUZIONE**
 - 1.1 Il Decreto Legislativo 231/2001
 - 1.2 Struttura del D. Lgs. 231/01
 - 1.3 Ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01
 - 1.4 Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa
 - 1.5 I reati – presupposto
 - 1.6 Le sanzioni

2. **LA SOCIETA'**
 - 2.1 Descrizione e oggetto della società
 - 2.2 Struttura societaria e *governance*

3. **I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**
 - 3.1 La disciplina normativa
 - 3.2 L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

4. **L'ORGANISMO DI VIGILANZA**
 - 4.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
 - 4.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza
 - 4.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
 - 4.4 Rilevazione delle violazioni

5. **SISTEMA DISCIPLINARE**

6. **ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

1. INTRODUZIONE

1.1 Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, (di seguito, “D.lgs. 231/01”), ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi.

Ciò in applicazione di una serie di convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione di funzionari delle Comunità europee del 26 maggio 1997;
- la Convenzione OCSE relativa al contrasto della corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 17 dicembre 1997.

Il D. lgs. 231/01 ha quindi introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano anche nei confronti delle persone giuridiche il principio di responsabilità da reato come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente.

Fino all’entrata in vigore del D. lgs. 231/01, un’interpretazione restrittiva del principio “*societas delinquere non potest*” sancito dall’art. 27 della Costituzione (“*la responsabilità penale è personale*”) impediva l’individuazione dell’ente quale soggetto attivo della commissione del reato, ritenendosi che la responsabilità penale dovesse necessariamente riferirsi ad una persona fisica capace di formare autonomamente una volontà propria (mentre il concetto di responsabilità della persona giuridica si fonda sull’opposta convinzione che l’ente sia un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, origine e riferimento delle decisioni e delle attività dei soggetti che operano per suo conto).

Con il passare del tempo è apparsa sempre più evidente, anche a livello sia nazionale che internazionale, l’imputabilità agli enti di alcuni reati e al tempo stesso l’insufficienza del ricorso alle sanzioni civili quale strumento di contrasto, come testimoniano le citate convenzioni.

La scelta del legislatore del D. lgs. 231/01 costituisce quindi il punto d’arrivo di un percorso complesso: in esso infatti si definisce come “amministrativa” la responsabilità in cui incorre l’ente quale conseguenza di alcuni specifici reati commessi da persone fisiche ad esso legate, ma al tempo stesso si detta una disciplina ispirata a schemi tipicamente penalistici in relazione sia ai caratteri di tale responsabilità che alle modalità di accertamento e sanzionatorie.

In sintesi, il D. Lgs. 231/01 prevede, in relazione ad alcune fattispecie di reato, una responsabilità diretta ed autonoma dell'ente nel caso in cui il reato venga commesso da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. "*soggetti in posizione apicale*");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. "*soggetti in posizione subordinata*" o "*soggetti sottoposti*").

Per le fattispecie di reato espressamente contemplate dalla norma, alla responsabilità personale dall'autore per il reato commesso si affianca quindi anche una responsabilità dell'ente, che viene definita "amministrativa", ma sostanzialmente di matrice penale. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, ha infatti conseguenze su due piani paralleli, in quanto ascrivibile sia all'individuo che lo ha commesso (punito ai sensi del codice penale), che all'ente (punito con le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01).

1.2 Struttura del D. Lgs. 231/01

Il D. lgs. 231/01 è articolato in quattro capi.

Il primo di essi definisce i principi generali e i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa, individuando i reati in relazione ai quali la stessa è prevista e descrivendo le relative sanzioni. In particolare, gli artt. 5, 6 e 7 rappresentano il fulcro del sistema, in quanto individuano i criteri oggettivi e soggettivi di imputazione della responsabilità dell'ente e gli adempimenti necessari per l'esonero della stessa, consistenti nell'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei alla prevenzione dei reati.

Il secondo capo del D. lgs. 231/01 si occupa della responsabilità patrimoniale dell'ente e delle sue vicende modificative, stabilendo il principio secondo il quale della sanzione pecuniaria risponde esclusivamente la persona giuridica con il suo patrimonio. Viene altresì disciplinata la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui lo stesso sia oggetto di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, nel senso che la responsabilità permane per i reati commessi anteriormente alla data in cui le stesse hanno avuto effetto.

Nel terzo capo è disciplinato il procedimento giudiziale, improntato essenzialmente sulla competenza del giudice penale e sui principi del codice di procedura penale. Il quarto capo contiene disposizioni di attuazione e coordinamento.

1.3 Ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 delimita l'ambito dei **soggetti destinatari** dello stesso, vale a dire: "*enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*".

In sintesi, sono soggetti all'ambito di applicazione del D. lgs. 231/01 le persone giuridiche private, le società di persone, di capitali, cooperative, le associazioni non riconosciute, gli enti pubblici economici e quindi ogni tipologia di soggetto collettivo.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del D. Lgs. 231/01 lo stato, gli enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni, etc.), gli enti pubblici non economici e in generale tutti gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Corte costituzionale, CSM, partiti politici, sindacati etc.).

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa

L'art. 5 del D.Lgs. 231/01 individua i **criteri oggettivi di imputazione** della responsabilità amministrativa da reato:

- i) il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- ii) il reato deve essere stato commesso da soggetti che rivestono nell'ente posizione apicale o subordinata;
- iii) gli autori del reato non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 individuano i **criteri soggettivi di imputazione**, in quanto i parametri di responsabilità dell'ente risultano diversi a seconda che il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o subordinata.

L'art. 6 traccia infatti i profili di responsabilità dell'ente nel caso di reati commessi da soggetti apicali (così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. a), ossia soggetti cui è demandata l'espressione della volontà dell'ente): in questo caso al rapporto di rappresentanza viene associata una responsabilità tendenzialmente assoluta dell'ente.

L'art. 7 traccia quelli relativi ai "*soggetti sottoposti all'altrui direzione*" (così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. b): la responsabilità dell'ente in questo caso nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'ente medesimo e dai quali scaturisce una responsabilità dell'ente per una c.d. "colpa di organizzazione".

In proposito, è opportuno precisare che l'espressione "soggetti sottoposti all'altrui direzione" non dovrebbe comprendere solo i dipendenti, ma anche quei soggetti che prestano all'ente la loro opera lavorativa anche in via autonoma, ma comunque su direttive e vigilanza dell'ente stesso (ad esempio, collaboratori, consulenti, agenti ecc.)

1.5 I reati - presupposto

La Sezione III del Capo I del D. lgs. 231/01 elenca in modo tassativo i **reati presupposto** dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione del numero dei reati presupposto (originariamente limitati al disposto degli artt. 24 e 25), anche in occasione del recepimento del contenuto di convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito. Di seguito si fornisce una sintesi dei reati presupposto presenti nel D. lgs. 231/01 al 31.12.2023.

a) Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25)

Gli artt. 24 e 25 del D. lgs. 231/01 elencano i seguenti **reati contro la Pubblica Amministrazione**:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).

b) Reati informatici (art. 24 *bis*)

L'art. 24-*bis* del D. lgs. 231/01 è stato introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Budapest, 23 novembre 2001).

Le fattispecie introdotte sono i **delitti informatici e il trattamento illecito di dati**, ossia:

- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater*);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);

- i reati di falso previsti nel Capo III, Libro II, c.p., se riguardanti un documento informatico avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqüies* c.p.).

c) Reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)

L'art. 24-*ter* del D. lgs. 231/01 è stato introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n.94 ed include nell'ambito della responsabilità amministrativa d'impresa i **delitti di criminalità organizzata**, che comprendono le seguenti fattispecie di reato:

- delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416, VI comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, del c.p.p.);

d) Reati di falsità in valori e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*)

L'art. 25-*bis* del D. lgs. 231/01, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 ("*Disposizioni urgenti in vista dell'euro*") riguarda i **delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** e quindi i seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

e) Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1)

L'art. 25-*bis*1 del D. lgs. 231/01, introdotto dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ("*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese*,

nonché in materia di energia"), riguarda i **delitti contro l'industria e il commercio** e quindi i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

f) Reati societari (art. 25 *ter*)

Il D. lgs. n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al D. lgs. 231/01 l'art. 25-*ter*, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di **reati societari** commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, dirigenti, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'art. 25-*ter* prevede quindi i seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.- art. 2621-*bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

g) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*)

L'art. 25-*quater* del D. lgs. 231/01, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo"* stipulata a New York il 9 dicembre 1999) dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**.

I reati si realizzano qualora l'ente o una sua struttura organizzativa venga utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione di atti terroristici (anche con riferimento ad arruolamento, addestramento o propaganda) o di eversione dell'ordine democratico.

I reati previsti sono i seguenti:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*-1 c.p.)
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)

h) Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quater* 1- *quinquies*)

L'art. 25-*quinquies* del D. lgs. 231/01 è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone. La norma ha altresì allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Titolo XII (Libro II) del codice penale ("*Delitti contro la libertà individuale*"), ossia:

L'elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- adescamento di minori (art. 609-*undecies* c.p.)
- violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.)
- atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.)
- corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.)
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.)

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine*", ha inserito nel D. lgs. 231/01 l'art. 25-*quater*.1 che introduce tra i reati presupposto contro l'incolumità individuale quello specifico di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

i) Reati di “market abuse” (art. 25 *sexies*)

L’art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel D. lgs. 231/01 l’art. 25-*sexies*, che configura una responsabilità amministrativa dell’ente nell’ipotesi di **abusi di mercato**, ossia di commissione dei reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 T.U.F.).

l) Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*)

L’art. 25-*septies* del D. lgs. 231/01 è stato introdotto dall’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente modificato dall’art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“*Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”). Tale norma, relativa alla commissione di **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, prevede due distinte fattispecie di illecito amministrativo dell’ente, ossia:

- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.).

A differenza degli altri reati presupposto individuati nel D. lgs. 231/01, che sono di natura dolosa e quindi posti in essere volontariamente dal soggetto, i reati considerati nell’art. 25-*septies* sono invece di natura colposa.

m) Reati in materia di riciclaggio e ricettazione (art. 25 *opties*)

L’art. 25-*octies* del D. lgs. 231/01 (**ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**) è stato introdotto dall’art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (“*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo*”). Esso ha inserito tra i reati-presupposto i delitti in materia di riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita, con lo scopo di proteggere il sistema economico dalle distorsioni create dal riciclaggio e di evitare l’immissione di denaro e altri proventi derivanti da attività illecite in normali attività economico-finanziarie. I reati sono i seguenti:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1).

n) Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 *novies*)

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha introdotto nell’ambito del D. lgs. 231/01 l’art. 25-*novies*, con riferimento ai **delitti in materia di violazione del diritto d’autore**. I reati ivi inclusi e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono:

- immissione in un sistema di reti telematiche di un’opera dell’ingegno protetta (art. 171, primo comma, lettera *a-bis* Legge n. 633 del 1941);

- duplicazione e/o commercializzazione di programmi o banche dati contenuti in supporti non contrassegnati SIAE (art. 171-*bis* Legge n. 633 del 1941);
- duplicazione e/o commercializzazione di opere dell'ingegno protette (art.171 *ter* Legge n. 633 del 1941).

o) Reati di falsa testimonianza (art. 25 *decies*)

L'art. 25-*decies* ha recepito la legge n.116 del 3 agosto 2009 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione" del 31 ottobre 2003 ed ha inserito nell'ambito dei reati presupposto il delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377- *bis* c.p.)

p) Reati ambientali (art. 25 *undecies*)

L'art. 2 del D. lgs n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto nell'ambito del D. lgs. 231/01 l'art. 25 *undecies* (**Reati ambientali**).

L'elenco di tali reati comprende:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti di natura colposa contro l'ambiente (artt. 452-*bis*, 452-*quater* e 452-*quinquies* c.p.);
- delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452-*octies*, c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452-*sexies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- danneggiamento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- reati di cui agli artt. 103,104, 107,108 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in reti fognarie e di sostanze pericolose;
- reati di cui all'art. 256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006 in materia di gestione di rifiuti non autorizzata;
- reati di cui all'art. 257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- reati di cui all'art. 258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- reati di cui agli artt. 259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi al traffico illecito di rifiuti;
- reati di cui all'art. 260-*bis* della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- reati di cui all'art. 279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- reati di cui agli artt.1, 2, 3-*bis* e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- reati di cui all'art. 260 del d.lgs.3 aprile 2006 n. 152, art. 8 del d.lgs. n.202 del 6 novembre 2007, in materia di inquinamento provocato dalle navi.

q) Reati di impiego di manodopera irregolare (art. 25 duodecies)

Il D.Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**", contemplando il reato di impiego di cittadini extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno sul territorio dello stato (art. 22 D. lgs. 286/1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione), con ipotesi aggravanti in caso di particolare sfruttamento ovvero di impiego di più di tre lavoratori o di minori in età non lavorativa.

r) Reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)

La Legge 20 novembre 2017 n. 167 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea*" ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'articolo 25-terdecies rubricato "**razzismo e xenofobia**", con la finalità di punire enti o loro unità organizzative che vengano stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

s) Reati in materia di competizioni sportive, gioco e scommesse (art. 25 quaterdecies)

La legge n. 39 del 2019 ("*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive del 18 settembre 2014*") ha introdotto quali reati presupposto nell'art. 25 quaterdecies del D. lgs. 231/01 i seguenti reati relativi a **competizioni sportive, gioco e scommesse** -frodi in competizioni sportive (art. 1 Legge 401 del 1999); - esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 Legge 401 del 1999).

t) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)

Il D.l. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in legge dal DDL 1638 del 17 dicembre 2019, ha introdotto quali reati presupposto all'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01 alcuni **reati tributari** previsti dal D. l. n. 74 del 10 marzo 2000, nella specie i seguenti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti o altri artifici per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Inoltre, in attuazione della direttiva UE 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF") sono stati introdotti ulteriori reati-presupposto di natura tributaria: dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione.

u) Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies)

Con il D.l. 75/2020 è stato introdotto l'art. 25 sexiesdecies, che introduce tra i reati presupposto anche quelli di **contrabbando** di cui al D.P.R. 43/1973 (oltre al reato di frode in pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p.).

v) Reati di frode e falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1)

Il D. Lgs. 184/2021 recante l'“*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*” ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, l'art. 25-octies.1 (“**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**”), estendendo quindi a far data dal 14 dicembre 2021 la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di:

- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- e ad ogni altro delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

x) Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies; art. 25 duodevicies)

La legge 9 marzo 2022 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale inserendole nel codice penale e introducendo nel D. lgs 231/01 il nuovo art. 25 septiesdecies (“**Delitti contro il patrimonio culturale**”) che introduce i seguenti nuovi reati presupposto:

- furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento ed uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.),

nonché il nuovo art. 25 duodevicies (“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”), che introduce i seguenti nuovi reati presupposto:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

y) Reati di turbata libertà degli incanti, del procedimento di scelta del contraente e trasferimento fraudolento di valori (artt. 24 – 25 *octies.1*)

La legge 9 ottobre 2023 n. 137 ha introdotto all'art. 24 del D.lgs. 231/01 seguenti due nuovi reati presupposto:

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) e all'art. 25. *octies.1* il seguente nuovo reato presupposto:
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).

Reati transnazionali

L'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 (“*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*”), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. “**reati transnazionali**”. L’assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal D.lgs. 231/01 non è avvenuto attraverso l’inserimento di uno specifico articolo nel testo del D. lgs. 231/01, bensì per effetto della ratifica della convenzione.

L’art. 3 della legge n. 146/2006 definisce “reato transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, commesso in più di uno stato, ovvero in uno stato ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell’illecito avvenuta in un altro stato; inoltre, qualora sia commesso in uno stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato; ovvero infine sia commesso in uno stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

I **reati transnazionali** disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell’ambito di responsabilità ex D. lgs 231/01 sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico Dogane);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- reati concernenti le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.6 Le Sanzioni

Le sanzioni che possono essere comminate all’ente a seguito della commissione del reato sono le seguenti:

a) Sanzioni pecuniarie (artt. 10 – 12)

Con una scelta innovativa, il D.lgs. 231/01 ha individuato metodo di determinazione della sanzione sulla base di “quote” anziché quello tradizionale per somma complessiva.

Tale meccanismo prevede che il giudice proceda ad una doppia valutazione, al fine di adeguare la sanzione non solo alla gravità del fatto, ma anche alle condizioni economiche dell’ente.

Le sanzioni pecuniarie vengono infatti calcolate in base ad un sistema “*per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*”. Il **numero** delle quote viene determinato dal giudice sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dall’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il **valore** di ogni quota varia da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 e l’importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. L’ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene quindi determinato per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Il sistema così delineato consente quindi dapprima di stimare la gravità del reato con un’operazione che conduce alla determinazione del numero complessivo delle quote e successivamente di tarare l’efficacia della sanzione sulle effettive condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, individuando l’importo della singola quota.

La scelta di tale meccanismo nasce dall’esigenza di garantire l’equità e l’efficienza della sanzione in un contesto economico come quello italiano, caratterizzato da realtà imprenditoriali assai diversificate, in cui convivono piccole e medie imprese accanto a grandi gruppi multinazionali.

b) Sanzioni interdittive (artt. 13-17)

Le sanzioni interdittive si applicano nei casi di particolare gravità e sono le seguenti:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l’ottenimento di un servizio pubblico;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni si applicano solo quando sono espressamente previste dalla norma e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti

all'altrui direzione (nell'ipotesi in cui la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative);
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Data la particolare severità di tali sanzioni, il legislatore ne ha limitato l'applicazione solo ai reati più gravi, stabilendo che la loro durata non possa essere inferiore a tre mesi e superiore a due anni. Viene peraltro prevista anche l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del D. lgs. 231/01 (se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività).

Il D.lgs.231/01 alla Sezione IV prevede la possibilità di applicare all'ente le sanzioni interdittive anche a titolo di misura cautelare in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e in caso vi siano fondati motivi e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole.

c) Confisca (art. 19)

La confisca è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente. L'art. 19 del D.lgs. 231/01 prevede infatti che con la sentenza di condanna sia sempre disposta la confisca, che è la misura destinata a sottrarre all'ente il prezzo o il profitto del reato (ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato). Per prezzo del reato si intende il corrispettivo promesso per indurre alla commissione del fatto illecito; per profitto il vantaggio economico conseguito.

d) Pubblicazione della sentenza (art. 18)

La pubblicazione della sentenza può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata ai sensi dell'art. 36 del codice penale, ossia nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per un periodo non superiore a trenta giorni, nonchè mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede. La pubblicazione è a spese dell'ente ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

2. LA SOCIETA'

2.1 Descrizione e oggetto della Società

La Società BIERRE.DI. S.p.A. (di seguito, "BI.ERRE.DI." o "Società"), Codice Fiscale 01309880993, ha sede legale in Genova, Calata Boccardo 8 e quattro sedi operative in Alessandria, Cuneo, La Spezia (Vezzano Ligure) e Savona (Vado Ligure). Nella sede di Alessandria è situato il magazzino principale, mentre le altre sedi operative sono principalmente strutture di assistenza e vendita.

La Società ha per oggetto il commercio all'ingrosso di utensileria, attrezzature ed articoli tecnici e per la manutenzione industriale. Distribuisce prodotti, assistenza pre e post vendita e servizi dei macrosettori MRO (Maintenance,

Repair, Operations) ed della metrologia, sicurezza ambientale ed antinfortunistica.

Nasce a Genova nel 1980 in forma di società a responsabilità limitata da due società preesistenti: la ERRE DI Cuscinetti S.a.s. (operante nel settore dei cuscinetti e delle trasmissioni di potenza) e la Giuseppe Badino S.n.c., operante nel settore dell'utensileria per l'industria metalmeccanica. Nel 1985 viene trasformata in società per azioni. E' tra le aziende fondatrici del CDU (Consorzio Distributori Utensili). Per ulteriori dettagli, si rimanda alla visura camerale allegata.

2.2 Struttura societaria e governance

La Società ha un azionariato composto da dieci soci privati: Ravina Lorenzo, Carlo, Massimo e Paolo; Dinale Giorgio e Luca; Badino Paolo e Lorenzo; Paola Demartini; Paolo Biasetton.

La *governance* societaria è affidata ad un consiglio di amministrazione di cui fanno parte Massimo Ravina (Presidente) Stefano Celada (Amministratore Delegato), Fabio Cicirello (Consigliere).

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, vengono allegati quale parte integrante del Modello gli organigrammi aziendali. In particolare, la direzione generale gestisce tutte le fasi di pianificazione delle attività con una struttura a funzioni operative (acquisti, marketing e vendite, IT, logistica) e di supporto (qualità, HR, prevenzione e controllo).

E' presente il Collegio Sindacale, composto da Paolo Delpino (Presidente), Gianfranco Bertolini e Lorenzo Ricci, nonché da due sindaci supplenti.

La Società occupa 49 dipendenti.

2.3 Certificazioni

BI.ERRE.DI. ha attualmente in essere la certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da UNITER S.r.l.

Alla Società è stato attribuito in data 7.3.2023 un rating di legalità pari a **.

Si segnala che la Società ha intrapreso un percorso volto ad integrare i temi della sostenibilità di impresa (ESG – Environment Social Governance) nel proprio modello di *business*, con attenzione all'impatto delle proprie attività su ambiente e persone, realizzando un *report* ed un piano strategico di sostenibilità per il triennio 2023-2025, che definisce gli obiettivi e le azioni volte al raggiungimento degli stessi, allegato al presente Modello.

3. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 La disciplina normativa

Gli artt. 6 e 7 del D. lgs. 231/01 prevedono forme specifiche di **esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente** sotto il duplice profilo riferito ai soggetti in posizione apicale (art. 6) e ai soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7).

a) Soggetti in posizione apicale

L'art. 6 ("*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente*"), prevede che l'ente non è soggetto a responsabilità amministrativa se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

b) Soggetti sottoposti all'altrui direzione

L'art. 7 "*Soggetti sottoposti all'altrui direzione*" (art. 7) prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (c.d. "colpa in organizzazione") che è peraltro esclusa se l'ente prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

c) Requisiti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

Come stabilito dall'art. 6, comma 2, del D. lgs. 231/01, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 6 prevede altresì che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.

L'art. 7 stabilisce inoltre che il modello di organizzazione e gestione e controllo deve prevedere in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In sintesi, il modello di organizzazione, gestione e controllo è uno strumento che deve garantire il monitoraggio efficace ed efficiente dei processi critici

dell'ente al fine di prevenire la commissione di fattispecie delittuose e quindi evitare la c.d. "colpa di organizzazione", che si riscontra quando l'ente non provvede a codificare i comportamenti, a definire le metodologie applicative, ad attuarle, a verificarne il rispetto e l'efficacia.

3.2 L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello")

a) Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

BI.ERRE.DI. intende assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, BI.ERRE.DI. ha deciso di avvalersene, nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di essa, tale da prevenire il rischio di commissione dei reati elencati sub 1.5.

b) Rapporto con il Codice Etico e le procedure aziendali.

Il contenuto del Modello si integra con quello del Codice Etico, ferma restando la diversa portata dei due documenti.

Il Codice Etico (che costituisce comunque un allegato del Modello e ne viene a fare parte integrante) rappresenta lo strumento che esprime i principi etici e di comportamento generali, che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti coloro che operano all'interno della stessa.

Il Modello risponde invece alle specifiche esigenze del D.Lgs. 231/01 ed è finalizzato a prevenire la commissione delle tipologie di reato che possono comportare la responsabilità amministrativa della società in base alle disposizioni del decreto stesso.

Inoltre, il Modello si integra altresì con le procedure del sistema di certificazione già adottate da BI.ERRE.DI., che potranno essere espressamente richiamate quali protocolli di prevenzione relativi a determinate fattispecie di reato, venendo anch'esse a costituirne parte integrante.

c) Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale".

La "Parte Generale" illustra i contenuti del D. Lgs. 231/01, i reati-presupposto, le sanzioni applicabili in caso di violazioni, la funzione del Modello, i compiti dell'Organismo di Vigilanza e in generale i principi, le logiche e la struttura del modello stesso.

La “**Parte Speciale**” è dedicata alle specifiche tipologie di reato considerate a rischio di commissione in fase di analisi dei rischi. Obiettivo della Parte Speciale è la definizione delle regole di condotta da adottare al fine di prevenire la commissione di tali reati sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali.

Sono inoltre **parte integrante** del Modello, quali **allegati** allo stesso, i seguenti documenti:

- Codice Etico
- Visura CCIA
- Statuto societario
- Organigrammi aziendali
- Certificazione ISO: 9001:2015
- Procedure del sistema di qualità certificato ISO 9001:2015 richiamate nella parte speciale
- Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008
- Report di sostenibilità

I documenti allegati al Modello devono essere gestiti in modo tale da assicurare la loro disponibilità nella versione più aggiornata.

d) Destinatari del Modello

Il Modello, così come il Codice Etico, si applicano a tutto il personale dipendente di B.IERRE.DI., all’organo amministrativo, al collegio sindacale e a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ivi compresi collaboratori e fornitori.

e) La mappatura dei rischi

Nell’ottica del costante aggiornamento del Modello, viene periodicamente predisposta una mappatura delle attività aziendali nell’ambito delle quali sono identificate le cosiddette attività “a rischio”, ossia quelle che per loro natura rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi, monitoraggio e specifici protocolli preventivi alla luce delle prescrizioni del D.lgs. 231/01.

L’analisi relativa alla presente revisione ha interessato tutte le attività aziendali correlate alla commissione dei reati indicati negli articoli 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis*, 25-*bis*.1, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*quater*.1, 25-*quinqes*, 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*octies*.1, 25-*novies*, 25-*decies*, 25-*undecies*, 25-*duodecies*, 25-*terdecies*, 25-*quatordecies*, 25-*quinquedecies*, 25-*sexiesdecies*, 25-*septiesdecies*, 25-*duodevicies* del D.lgs. 231/01 e negli articoli 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

Come rilevato nell’analisi dei rischi allegata al Modello e sintetizzata nella seguente tabella, alcune famiglie di reati contenute nel D.Lgs. 231/01 sono state considerate **potenzialmente applicabili** ed altre **non applicabili** per la Società.

Articoli del D. Lgs. 231/2001	Livello di rischio	Valutazione di sintesi
<i>ART. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; Turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente</i>	1	Il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24 non si può escludere, ma non si ritiene significativo.
<i>ART. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	1	L'eventuale commissione dei reati non si può escludere (in quanto la società si avvale dell'utilizzo di strumenti informatici), ma con rischio marginale.
<i>ART. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata</i>	1	L'eventuale commissione dei reati non si può escludere, ma con rischio marginale.
<i>ART. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>	1	L'eventuale commissione dei reati non si può escludere, ma con rischio marginale.
<i>ART. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	N.A.	Non si ravvisano situazioni legate all'attività svolta dalla società che possano configurare come possibile la commissione dei reati contemplati dall'art.25bis.
<i>ART. 25-bis-1 - Delitti contro l'industria e il commercio</i>	1	L'eventuale commissione dei reati non si può escludere, ma con rischio marginale.
<i>ART. 25-ter - Reati societari ART. 25-quinquiesdecies - Reati tributari</i>	1	L'eventuale commissione dei reati non si può escludere, ma con rischio marginale.
<i>ART. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	N.A.	Non si ravvisano situazioni legate all'attività svolta dalla società che possano configurare come possibile la commissione dei reati contemplati dall'art.25quater

Articoli del D. Lgs. 231/2001	Livello di rischio	Valutazione di sintesi
<i>ART. 25-quater-1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	N.A.	Non si ravvisano situazioni legate all'attività svolta dalla Società che possano configurare come possibile la commissione dei reati contemplati dall'art. 25 <i>quater</i> 1.
<i>ART. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale</i>	N.A.	Non si ravvisano situazioni legate all'attività svolta dalla Società che possano configurare come possibile la commissione dei reati contemplati dall'art. 25 <i>quinquies</i> .
<i>ART. 25-sexies - Abusi di mercato</i>	1	L'eventuale commissione del reato non si può escludere, ma con rischio marginale.
<i>ART. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	2	Il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 <i>septies</i> si ritiene potenzialmente presente.
<i>ART. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio /25-octies.1 - Frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti – Trasferimento fraudolento di valori</i>	1	L'eventuale commissione dei reati non si può escludere, ma con rischio marginale.
<i>ART. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto di autore</i>	1	L'eventuale commissione dei reati non si può escludere, ma con rischio marginale.
<i>ART. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	1	Il rischio di commissione del reato non si può escludere (stante la possibile pendenza di contenziosi giudiziari) ma con rischio marginale.
<i>ART. 25-undecies – Reati ambientali</i>	1	L'eventuale commissione dei reati di cui all'art. 25 <i>undecies</i> non si può escludere, ma con rischio marginale.

Articoli del D. Lgs. 231/2001	Livello di rischio	Valutazione di sintesi
<i>ART. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	1	L'eventuale commissione dei reati non si può escludere, ma con rischio marginale.
<i>ART. 25 – terdecies – Razzismo e xenofobia</i> <i>ART. 25 – quaterdecies – Frodi in competizioni sportive; esercizio abusivo di gioco e scommessa; gioco d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati</i> <i>ART. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale</i> <i>ART, 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</i>	N.A.	Non si ravvisano situazioni legate all'attività svolta dalla Società che possano configurare come possibile la commissione dei reati contemplati dagli artt. 25 <i>terdecies</i> , <i>quaterdecies</i> , <i>septiesdecies</i> e <i>duodevicies</i>
<i>Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 – Reati transnazionali</i> <i>ART. 26 sexiesdecies -Reati di contrabbando</i>	N.A.	Non si ravvisano situazioni legate all'attività svolta dalla Società che possano configurare come possibile la commissione dei reati dei reati transnazionali e di cui all'art.25 <i>sexiesdecies</i> .

Legenda:

(*) Livello di rischio

N.A. = non applicabile

1 = molto basso, presente in quanto non lo si può escludere

2 = potenzialmente presente con probabilità non irrilevante

3 = potenzialmente presente e con probabilità significativa

L'analisi dei rischi e la conseguente decisione di includere o escludere determinate famiglie di reati è stata assunta tenendo conto dell'attuale struttura della Società, delle attività attualmente svolte, nonché dalla tipologia di reati indicati.

In particolare le tipologie di reato considerate come **non applicabili** alla realtà di BIERRE.DI. in quanto non correlabili né alla natura, né all'attività della Società sono le seguenti:

- Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25 *quinquies* – Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-*terdecies* - Razzismo e xenofobia;
- Art. 25 – *quaterdecies* – Frodi in competizioni sportive; esercizio abusivo di gioco e scommessa; gioco d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati;

- Art. 25 – *sexiesdecies* - Reati di contrabbando;
- Art. 25 – *septiesdecies* – Delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. 25 *duodevicies* – Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Conseguentemente, per le suddette tipologie di reato, sulla base delle valutazioni sopra espresse, non si è ritenuto di redigere parti speciali specifiche.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione cui potrà essere soggetto il D. lgs. 231/01. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati, B.I.ERRE.DI. valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuovi protocolli nella Parte Speciale.

f) Aggiornamento del Modello

L'efficace attuazione del Modello prevista dall'art. 6 del D. lgs. 231/01 prevede una verifica periodica e l'eventuale aggiornamento dello stesso qualora siano introdotti nuovi reati-presupposto, vengano scoperte significative violazioni o intervengano rilevanti mutamenti nell'organizzazione. Il Modello ed il Codice Etico possono essere aggiornati mediante deliberazione dell'organo amministrativo.

4. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati presupposto: l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza** (di seguito, anche "ODV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'organo amministrativo che, con apposita delibera, ne definisce la composizione, gli emolumenti e un *budget* di spesa. Si tratta di un organismo della Società, in composizione monocratica ed in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della stessa.

4.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base al testo del D. Lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- vigilare sulla rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal Modello e i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso;
- valutare la capacità del Modello di prevenire i comportamenti illeciti;
- monitorare il Modello nel tempo, verificando che esso mantenga i propri requisiti di validità.

All'Organismo di Vigilanza non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività

dell'ente, che potrebbero condurre all'assunzione di decisioni con effetti economico-finanziari, bensì funzioni di vigilanza, controllo ed eventuale segnalazione.

L'efficacia di tali funzioni presume una conoscenza di tutte le informazioni aziendali rilevanti a tal fine e quindi per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative, tra le quali:

- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni e, ove necessario, anche all'organo dirigente ovvero a chiunque operi in nome e per conto della Società;
- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative.
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo.
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'organo amministrativo i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e le proposte per eventuali interventi correttivi e migliorativi e può comunque essere da quest'ultimo convocato in ogni momento, qualora ritenuto opportuno.

4.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **autonomia ed indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato della necessaria indipendenza per svolgere la propria attività e per poter svolgere le proprie funzioni in assenza di qualsiasi forma di interferenza o condizionamento da parte dell'ente;
- **professionalità:** deve possedere le necessarie conoscenze tecniche per prevenire la commissione di reati e per verificare il rispetto del Modello;
- **continuità di azione** nell'attività di vigilanza, nell'ottica di costituire uno stabile riferimento per i soggetti destinatari del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito regolamento, predisposto ed approvato dallo stesso, che ne regola le modalità di esercizio delle funzioni.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza soggetti che abbiano subito una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Qualora ciò avvenga mentre il

soggetto è in carica quale componente dell'Organismo di Vigilanza, ciò costituisce causa di decadenza immediata dallo stesso.

4.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

1) In generale

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Codice Etico e del Modello. A tal fine devono essere istituiti specifici canali diretti a facilitare il flusso di informazioni verso tale organismo.

Al fine di agevolare il compito dell'Organismo di Vigilanza nell'espletamento delle proprie funzioni, verrà individuata una risorsa interna cui potrà fare riferimento per il coordinamento delle attività e per l'acquisizione in via generale di notizie e informazioni, fermi restando gli approfondimenti che l'organismo svolgerà nel corso delle proprie verifiche periodiche alle singole funzioni.

In proposito, tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini sociali nel contesto delle diverse relazioni che intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza – attraverso apposita segnalazione - in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello o del Codice etico, sia in relazione ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01, sia in ordine ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali informazioni concernenti:

- provvedimenti di organi inquirenti relativi a circostanze che potrebbero assumere rilievo in relazione al Modello o al Codice Etico;
- richieste di assistenza legale relative all'avvio di procedimenti giudiziari riguardanti reati indicati nel Modello;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto al contenuto del Modello o del Codice Etico;
- notizie relative a procedimenti disciplinari, eventuali sanzioni irrogate e provvedimenti motivati di archiviazione;
- in generale, anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre chiedere ai vari responsabili di funzione secondo l'organigramma aziendale di inviare relazioni con periodicità quantomeno semestrale sulle attività e sulla conformità al Modello delle stesse e dei comportamenti dei soggetti rientranti nell'ambito di loro competenza.

2) In particolare, il “whistleblowing”

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/1937** riguardante la protezione dei *whistleblower*, ossia delle persone che segnalano attività illecite

all'interno di un'organizzazione pubblica o privata. Il nuovo decreto disciplina in maniera organica la materia, superando la precedente frammentazione normativa e si propone di garantire un elevato livello di protezione a tali soggetti.

Il nuovo decreto espande infatti il campo di applicazione della protezione, sia per quanto riguarda il contesto organizzativo che per quanto riguarda i soggetti segnalanti.

Sotto il primo profilo, esso si applica ai soggetti del settore pubblico ed ai soggetti del settore privato che nell'ultimo anno (i) hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati (a tempo indeterminato o determinato); (ii) avendo impiegato meno di 50 lavoratori subordinati, adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero operano in settori regolamentati a livello europeo.

Sotto il secondo profilo, viene ampliata la platea delle persone con facoltà di segnalazione: dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Inoltre, la segnalazione può essere effettuata non solo durante lo svolgimento del rapporto ma anche quando esso non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono acquisite nel corso della selezione), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento dello stesso (se le informazioni sulle violazioni sono acquisite nel corso del rapporto).

I destinatari della normativa dovranno quindi attivare propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza del segnalante, delle persone menzionate nella segnalazione e del contenuto della stessa. La gestione del canale di segnalazione viene affidata ad un ufficio interno autonomo dedicato o affidata ad un soggetto esterno con le stesse caratteristiche. L'ufficio interno o il soggetto esterno dovranno rilasciare avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione, dare diligente seguito alla stessa e fornire riscontro entro tre mesi dall'avviso di ricevimento. Le informazioni sul canale di segnalazione dovranno essere esposte e facilmente visibili nei luoghi di lavoro ovvero pubblicate in una sezione dedicata del sito internet.

Qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del *whistleblower* è vietata. Il decreto riformula altresì l'art. 4 della legge 604/1966 prevedendo tra le cause di nullità del licenziamento anche la segnalazione dell'illecito di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

BI.ERRE.DI. ha istituito come canale di segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza (ufficio interno dedicato alla ricezione delle segnalazioni) una casella dedicata di posta elettronica, da comunicarsi a tutta l'azienda: odv@bierredi.it Altri canali potranno essere richiesti, qualora ritenuto necessario.

Per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante la società ha messo in atto le seguenti misure:

- l'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza è collegato all'indirizzo di posta elettronica del componente lo stesso e pertanto tutte le comunicazioni inviate a tale indirizzo vengono reindirizzate alla casella di posta elettronica del componente dell'organismo;
- le comunicazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza non vengono registrate su *server* aziendali;
- i verbali dell'Organismo di Vigilanza non vengono salvati su *server* aziendali, ma su supporti informatici esterni a cura dell'organismo stesso;
- eventuali verbali e documenti riguardanti istruttorie a seguito di segnalazioni, se stampati vengono archiviati in spazi con accesso esclusivamente riservato all'Organismo di Vigilanza.

4.4 Rilevazione delle violazioni

Spetta a ciascun soggetto con funzioni di responsabilità in B.IERRE.DI. rilevare eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico da parte dei soggetti che operano all'interno del proprio ambito di responsabilità, che devono essere quindi segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico poste in essere dall'organo amministrativo, possono essere individuate anche dall'Organismo di Vigilanza, che - qualora le rilevi - le segnalerà al collegio sindacale. Qualora la violazione del Modello o del Codice Etico fosse posta in essere da membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza la porterà a conoscenza, per il tramite dell'organo amministrativo, dell'assemblea.

In relazione alle segnalazioni pervenute di violazioni del Modello o del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza svolge una propria istruttoria sulla base della preventiva contestazione della violazione al soggetto interessato e delle controdeduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni del contratto collettivo applicabile. A conclusione dell'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza, ove ritenga sussistente la violazione segnalata, propone all'organo amministrativo il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi del sistema disciplinare previsto dal Modello. Per l'ipotesi di violazioni commesse dall'organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza farà riferimento al Collegio Sindacale affinché vengano se del caso adottati i provvedimenti necessari. Nel caso di violazione commessa dal Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza segnala all'organo amministrativo l'accaduto e propone gli eventuali provvedimenti da adottare.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

Al fine dell'attuazione di quanto stabilito dal Modello e dal Codice Etico è necessaria l'adozione da parte della Società di un **sistema sanzionatorio** relativo alla violazione delle regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico della società, in quanto le regole di condotta

previste dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dalla società in piena autonomia, indipendentemente dalla valenza penalistica che eventuali condotte possano determinare.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle regole previste nel presente Modello e nel Codice Etico sono infatti definiti come **illeciti disciplinari**.

a) Sanzioni per i dipendenti

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti, esse non possono eccedere quelle previste dal CCNL aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Le stesse saranno applicate tenuto conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Le sanzioni possono essere le seguenti:

- rimprovero verbale o censura scritta (applicabile al dipendente che violi le disposizioni interne o adotti nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello);
- multa non superiore all'ammontare previsto dal CCNL (si applica al dipendente che violi più volte le disposizioni interne o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo previsto dal CCNL (si applica al dipendente che nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni della stessa);
- licenziamento (si applica al dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento tale da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01).

b) Provvedimenti nei confronti di dirigenti, amministratori e componenti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle previsioni del Modello o del Codice Etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL.

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale, che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

In caso di violazione del presente Modello da parte del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà il consiglio di amministrazione.

c) Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori

Il Codice Etico e il Modello di B.I.ERRE.DI. dovranno essere portati a conoscenza anche di collaboratori e fornitori in quanto eventuali comportamenti da essi posti in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello o dal Codice Etico potranno determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, ferma restando la loro responsabilità risarcitoria qualora da tale comportamento siano derivati danni alla Società (come nel caso di applicazione delle sanzioni previste dal D. lgs. 231/01).

Nei documenti contrattuali con collaboratori esterni e fornitori sono definite clausole specifiche a tale riguardo.

6. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

B.I.ERRE.DI. procede alla diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico ed al Modello con le modalità ritenute più opportune al fine di renderli conoscibili e consultabili per tutti i destinatari.

Allo scopo di sensibilizzare tutti i destinatari del Modello sugli elementi del D. lgs. 231/2001, sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, B.I.ERRE.DI. provvederà ad attuare una **specifica attività formativa** periodica per tutti i destinatari.

La frequenza è obbligatoria e registrata. Per gli assenti è prevista una sessione di recupero. A fine corso, i partecipanti vengono sottoposti ad un test per la verifica del livello di apprendimento con spiegazione degli errori commessi.